

Alla Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Brescia

ECC. MA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

RICORSO EX ART. 606 CO. 6° C.P.P.

**E ART. 71 TER DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354 (NORME
SULL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO E SULLA ESECUZIONE DELLE
MISURE PRIVATIVE E LIMITATIVE DELLA LIBERTÀ)**

Avverso l'Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia n. 104/2013 (N. SIUS 2012/2315 – TDS BRESCIA, N. SIEP 2007/213 – PGCAP BRESCIA), emessa in data 15.01.2013, depositata in data 25.01.2013, notificata il 04.02.2013 al solo difensore.

Il sottoscritto Avv. Umberto Fantini, difensore di fiducia di **Palau Giovannetti Pietro**, nato a Milano il 19 novembre 1952, residente in Via G.B. Vico, n. 1, 20123 Milano, elettivamente domiciliato presso il suo studio al Corso di Porta Romana n. 54, Milano, giusta procura in calce, chiedendo di venire avvisato al proprio n. di fax 02-36582658

DICHIARA

di proporre formale ricorso, a codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, ai sensi degli art. 606 c. 6° c.p.p. e 71ter Legge N. 354/1975, avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia di cui in epigrafe, emessa in data 15.01.2013, depositata in data 25.01.2013, notificata al solo difensore, in data 04.02.2013, con la quale è stata iniquamente revocata l'ordinanza 11-14/10/2011 concessiva dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, respingendosi l'eccezione di **nullità** del decreto di fissazione dell'udienza del 15.01.2013, volta a consentire la partecipazione dell'istante e degli Assistenti Sociali a chiarimenti sulle ragioni della mancata presentazione all'Ufficio UEPE di Milano, confermando, altresì, la reiezione della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 666 co. 7° c.p.p., come da ordinanza dello stesso TRS in data 22.05.2012, di sospensione della esecutività dell'ordinanza concessiva della misura alternativa, in relazione alla **pregiudizialità** dei Ricorsi pendenti in sede europea avanti alla **CEDU**, per violazione delle norme sul giusto processo, nonché alla Corte di Cassazione, per quanto attiene l'**incidente di esecuzione** – [**tuttora sub judice**] – e la durata della pena residua, su cui vi è controversia, tanto che la determinazione del relativo rimanente periodo di esecuzione è stato demandato con la medesima impugnata ordinanza del TRS di Brescia n. 1499/2011: *“alla competente Procura della Repubblica sotto la vigilanza del Magistrato di Sorveglianza di Milano ...”*.

RICHIESTE

- 1) **In via preliminare, ex art. 666 co. 7° c.p.p.**, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza del T.d.S. di Brescia, a cura dello stesso giudice, come da parallela istanza depositata in data odierna, dando atto sia della nullità della notifica al condannato dell'ordinanza di affido in prova ai Servizi Sociali, sia del decreto di fissazione dell'udienza di revoca per il giorno 15.01.2013, privo di qualsiasi necessaria indicazione circa l'oggetto del procedimento e l'ordinanza da revocarsi, incorrendo nella palese violazione del diritto di difesa, come sollevata dal ricorrente con istanza di differimento dell'udienza 15.01.13;
- 2) **Annulamento dell'ordinanza del T.d.S. di Brescia**, depositata in data 25.1.13, con adozione di ogni conseguenziale provvedimento di sospensione della revoca della concessione della misura dell'affidamento in prova al Servizio Sociale, nonché dell'esecutività dell'ordinanza 11.10.11 del medesimo TRS di Brescia, con conseguente emissione dell'ordine di carcerazione, dando atto del carattere abnorme delle condanne inflitte e del grave pregiudizio alle libertà personali e associative del ricorrente, esponente della Società civile, di elevati valori morali, quale fondatore del Movimento per la Giustizia Robin Hood Onlus e Presidente di Avvocati senza Frontiere;
- 3) **Trasmissione degli atti al P.G. presso la Corte di Cassazione, al fine di determinare la competenza ex art. 11 c.p.p.**, in relazione alle plurime *notitiae criminis* a carico delle procure via via adite di Milano, Brescia, Trento, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Perugia, etc., rilevabili, anche d'ufficio, dall'anomalo epilogo dei procedimenti posti a base delle inique pene detentive inflitte, senza neppure applicare la prescrizione e il vincolo della continuazione, omettendo di trasmettere gli atti del relativo ricorso 18.1.2011 alla Cassazione, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, n. 134/10, emessa in data 15.12.10, ipotizzando a carico degli organi giudicanti i reati di "*abuso continuato e interesse privato in atto d'ufficio, falso ideologico e associazione per delinquere finalizzata a sovvertire la legalità e turbare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria*", arrecando un *vulnus* all'Ordinamento dello Stato che mina la stessa credibilità della magistratura.

MOTIVI DELLE RICHIESTE

- 1) NULLITA' DEL PROCEDIMENTO, DOPO IL RINVIO A NUOVO RUOLO, STANTE L'OMESSA TRASMISSIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE, AVENTE AD OGGETTO L'INCIDENTE DI ESECUZIONE, MANIFESTA SUSSISTENZA DEL FUMUS PERSECUTIONIS;
- 2) NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI CONCESSIONE DELLA MISURA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI NON ESEGUITA A MANI DELLA PARTE PERSONALMENTE;
- 3) NULLITA' DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA 15.01.2013, PER ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON CONSEGUENTE NULLITA' DELL'UDIENZA;
- 4) ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE IN RELAZIONE ALLA REVOCA DELL'ORDINANZA CONCESSIVA DELLA MISURA DELL'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI;
- 5) MANCANZA E/O ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO ALLA MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN PENDENZA DEI RICORSI IN CASSAZIONE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE E DEI RICORSI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 CEDU;
- 6) VIOLAZIONE ART. 606 LETT. B) C.P.P. E ARTT. 5, 6 CEDU - PREGIUDIZIALITA' DELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE E DELL'ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DELLE CONDANNE INFLITTE - MANIFESTA CARENZA E ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE;
- 7) PREGIUDIZIALITA' DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA PENA RESIDUA DA SCONTARE OVVERO ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO PENITENZIARIO - VIOLAZIONE ARTT. 25 CO. 3° E 27 CO. 2° COST.



FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In primis, va premesso che Pietro Palau Giovannetti è un esponente della Società civile, riconosciuto come *Human Rights Defenders*, che si adopera da oltre 25 anni a tutela della legalità, contro gli abusi giudiziari, di cui è rimasto vittima, e non ha mai inteso

commettere alcun reato ideologico né di altra specie, tanto che l'Associazione da lui fondata è stata insignita dalla **Fondazione Kennedy of Europe** nella pubblicazione "*Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini*", tradotta in 6 lingue e divulgata anche nelle scuole, del titolo di "*eroe locale*", legato alla figura di Vera Stremkovskaya, avvocatessa bielorusa perseguitata dalla **magistratura di regime filogovernativa** per le sue attività in difesa dei soggetti più deboli: manuale ove vengono indicati i difensori dei diritti umani di ieri e di oggi che stanno cambiando il mondo (**Doc. 1**).

A seguito delle sue coraggiose denunce penali e pionieristiche battaglie giudiziarie, diffuse anche attraverso il giornale on line www.lavocedirobinhood.it, organo ufficiale della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood, il Dott. Pietro Palau Giovannetti, sociologo milanese e Direttore Responsabile dell'omonima testata on line, a partire dal 1986 è stato persecutoriamente sottoposto ad una impressionante mole di procedimenti, per pretesi reati ideologici, di cui **114** sono approdati presso la Corte di Cassazione.

Dagli oltre 750 procedimenti penali, conclusisi nella stragrande maggioranza dei casi, con decreti di archiviazione e/o sentenze di assoluzione per non aver commesso il fatto o, perché il fatto non sussiste, sono scaturite però una serie di inique condanne che, cumulate tra loro, ammontando ad oltre **5 anni di reclusione**, con una pena residua da scontare, pari ad anni **2, mesi 2, giorni 17**, come da ordine di esecuzione del P.G. di Brescia, emesso in data 6.2.13, **ciò senza che sia mai stata fatta luce** sulle denunce della odierna parte ricorrente, ritenute frettolosamente *sic et simpliciter* "*diffamatorie*" e/o *calunniose*", senza alcuna indagine in favore del ricorrente, i cui vari procedimenti si sono svolti nella sistematica violazione dei più elementari diritti di difesa, come risulta dai diversi Ricorsi pendenti in sede europea, avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, di cui si è in attesa delle relative pronunce.

In tale contesto, va denunciata la nullità assoluta del procedimento e della decisione assunta dal TdS, stante l'omessa trasmissione e **occultamento** del ricorso in Cassazione, depositato in data **18.01.2011**, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, avente ad oggetto l'**incidente di esecuzione** per la **corretta determinazione** della pena residua da scontare, in relazione all'omessa applicazione della prescrizione e del vincolo della continuazione, incongruamente negati con finalità evidentemente persecutorie.

Fascicolo del quale si è potuto accertare solo oggi, dietro ammissione della cancelleria della Corte d'Appello di Brescia, essere rimasto insabbiato per oltre 2 anni, dietro ordini

superiori, senza provvedere alla trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione, impendendo in tal modo l'esame del Ricorso ex art. 606 c.p.p., depositato il 18.01.11, avverso l'ordinanza n. 134/10, che negava il corretto computo della pena residua, come si evince da attestazione della medesima cancelleria (**Doc. 2**).

Tanto premesso in fatto, il sottoscritto difensore, chiede disporsi l'annullamento della decisione del TdS comunicata in data 4.2.13, per i seguenti motivi.

DIRITTO

I

NULLITA' DEL PROCEDIMENTO, DOPO IL RINVIO A NUOVO RUOLO STANTE L'OMESSA TRASMISSIONE DEL RICORSO IN CASSAZIONE AVENTE AD OGGETTO L'INCIDENTE DI ESECUZIONE - MANIFESTA SUSSISTENZA DEL FUMUS PERSECUTIONIS

Dalla narrativa che precede si evince la palese nullità dell'intero procedimento svoltosi avanti al TdS e della relativa decisione travolti dalla mancata conclusione dell'incidente di esecuzione a fronte del quale occorre ricordare lo stesso TdS con Ordinanza in data 15.04.2008, disponeva rinvio a nuovo ruolo "*in attesa della decisione del Giudice dell'esecuzione*", risultando evidentemente pregiudiziale la determinazione della pena residua da scontare, dovendosi nel caso di specie applicare, data la peculiare natura ideologica dei fatti-reato, il vincolo della continuazione, incongruamente negato.

Allo stato, risulta, infatti, del tutto illegittimo che si proceda alla traduzione in carcere del ricorrente, per scontare ingiustamente ben **anni 2, mesi 2 e giorni 17**, giungendo, persino, **ad impedirgli di usufruire degli arresti domiciliari**, in funzione dell'anomalo "*errore di calcolo*" della pena residua che si pone al di sopra del tetto di 18 mesi fissato dal D.L. "*svuota carceri*" n. 211/2011, pubblicato sulla G.U. 20.2.2012.

Nella specie, si dovrà provvedere a trasmettere con urgenza gli atti al P.M. di Trento, stante le plurime *notitiae criminis*, rilevabili anche d'ufficio dall'omessa trasmissione del Ricorso 18.1.11 alla Cassazione, revocando immediatamente l'ordine di traduzione in carcere emesso dal P.G. di Brescia in data 6.2.2013, in quanto del tutto illegittimo, nonché affetto da palese *fumus persecutionis* nei confronti di Palau Giovannetti Pietro, esponente della Società civile, in prima fila nella lotta alle massomafie e alla corruzione, oggetto di una persecuzione politico-giudiziaria che non trova forse precedenti nella storia del diritto dei Paesi occidentali con ordinamenti democratici.

A riguardo, va ricordato che i vari difensori che hanno avuto modo di assistere l'odierno ricorrente, nell'ambito dei numerosissimi procedimenti penali incardinati a suo carico, avanti le competenti A.G. di Milano, Torino, Alessandria, Verbania, Brescia, Trento, Treviso, Venezia, Trieste, Firenze, Montecatini, Bologna, Roma, Perugia, Napoli, Palmi, Reggio Calabria, etc., hanno avuto modo in più occasioni di denunciare come lo stesso sia ingiustamente sottoposto da oltre 25 anni ad un vero e proprio stillicidio di procedimenti penali a scopo ritorsivo e persecutorio che hanno superato l'incredibile **record di ben oltre 750**, di cui 114 solo in Cassazione, centinaia dei quali conclusisi con sentenze di assoluzione, proscioglimento o archiviazione per manifesta infondatezza delle *notitiae criminis*.

La motivazione impugnata appare pertanto del tutto contraddittoria e illegittima alla luce del fatto che tali attività "*paragiudiziarie*" non colpiscono un pericoloso delinquente, bensì un ***Human Rights Defender*** che, da oltre 25 anni, tramite la Onlus Movimento per la Giustizia e Avvocati senza Frontiere [di cui è presidente e fondatore], si adopera, senza soluzione di continuità, a tutela della legalità, per l'affermazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e la difesa dei soggetti più svantaggiati, denunciando gli abusi di potere e il vasto fenomeno della corruzione giudiziaria e delle infiltrazioni delle logge massoniche nel tessuto sano delle istituzioni, della magistratura e delle forze dell'ordine.

La rete di Avvocati senza Frontiere si è infatti sviluppata e consolidata negli anni, proprio grazie agli incessanti sforzi e alla fede nella vera giustizia del ricorrente, il quale con le proprie pionieristiche denunce, sin dagli anni '80, ha dato vita al sodalizio, per tutelare i diritti dei soggetti più deboli dall'imperversante speculazione edilizia e dagli abusi ambientali nei quartieri cittadini, da parte dei vari comitati d'affari che, già allora, spadroneggiavano controllando i gangli vitali delle istituzioni locali e nazionali che potevano manovrare a loro piacimento, sino alla magistratura, attraverso quella che i P.M. di Milano definivano "***corruzione ambientale***".

Denunce che hanno permesso alla Procura di Milano di portare alla luce diffusi episodi di corruzione nella Guardia di Finanza e nella stessa magistratura locale, portando all'arresto, tra gli altri, dell'ex Generale della G.d.F., Giuseppe Cerciello, e dell'allora Presidente Vicario del Tribunale di Milano, Diego Curtò.

In una delle prime battaglie giudiziarie in quella che possiamo definire una *class action* all'americana, "*ante litteram*", l'Associazione del ricorrente, sostenuta da numerose interpellanze parlamentari, denunciava infatti [senza cadere in alcun eccesso ideologico] con manifesti affissi in tutta Milano e comunicati stampa che: "*la città era nelle mani dei palazzinari e della mafia edilizia che avevano occupato la Giunta Comunale, garantendosi l'impunità e mano libera nel progetto di cementificazione della città, stravolgendo intere zone e quartieri del centro storico, nell'assoluta colpevole inerzia di Vigilanza Urbana, Polizia di Stato, Carabinieri e Magistratura. Complicità che si alimentavano all'ombra di illecite protezioni, tangenti e favori, in una logica di scambi perversi*" (libro bianco, 1993, "Mafia a Milano?", in "la Mala-Giustizia. Corruzione, Clientele, Mafia, Massoneria", edito dal Comitato per la Tutela dei Diritti dei Cittadini). Il Movimento per la Giustizia Robin Hood è infatti una Onlus riconosciuta con decreto del Presidente della Regione Lombardia N. 369/99, con effetto retroattivo sin dal 1998, in forza di due sentenze del T.A.R. (una per obblighi di fare), nonché conosciuta insieme ad Avvocati senza Frontiere e al giornale on line la Voce di Robin Hood, su tutto il territorio nazionale e all'estero.

L'alto valore sociale delle attività del condannato e odierno ricorrente è stato tra l'altro, come già rilevato, anche riconosciuto dallo stesso impugnato provvedimento del T.d.S., che aveva, peraltro, precedentemente aderito alle richieste pregiudiziali del ricorrente, facendo proprio il principio di opportunità della sospensione del procedimento, invece qui disattesa, seppure **non vi sia alcun mutamento** della situazione di fatto e di diritto, risultando tuttora pendenti sia i Ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo avverso le sentenze di condanna sia l'incidente di esecuzione, tardivamente trasmesso alla Corte di Cassazione, solo dopo due anni, come da attestazione della Funzionaria di Cancelleria della Corte d'Appello di Brescia in data 13.2.2013 (**Doc. 3**).

II

NULLITA' DELLA NOTIFICA DELL'ORDINANZA DI CONCESSIONE DELLA MISURA DELL'AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI NON ESEGUITA A MANI DELLA PARTE PERSONALMENTE

In secondo luogo, si eccepisce che, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata ordinanza, la precedente decisione del TdS in data 11.10.2011, ammissiva della misura alternativa dell'affidamento in prova ai Servizi sociali, risulta regolarmente notificata al

solo difensore, e non già anche **a mani della parte personalmente**, come previsto, essendo stata la relativa comunicazione spedita a mezzo del servizio postale mediante consegna di copia al portiere dello stabile in cui risiede l'odierno ricorrente, ovverosia in Milano, alla via Gianbattista Vico n 1, senza che risulti compiuto l'*iter* notificatorio.

In punto, corre evidenziare che l'istituto della notificazione "**non ammette equipollenti e a nulla rileva quindi, ai fini della decorrenza dei termini, la conoscenza aliunde di un atto non notificato o notificato irritualmente**" (Cass. Pen. 07.10.1970, Ay).

In materia di nullità della notifica, va fatto rilevare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito con sentenza 11332 del 2005 il seguente principio di diritto:

"In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale giudiziario deve dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie per l'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde, nel riferire al riguardo, sebbene non debba necessariamente fare uso di formule sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 cod. proc. civ., la successione preferenziale dei quali è tassativamente prevista. È pertanto **nulla** la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata (nella specie la S. C. ha ritenuto la nullità - non sanata per mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato- della notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza davanti al Consiglio Nazionale Forense, nella cui relata l'ufficiale giudiziario attestava esclusivamente la consegna della copia "a mani" di persona qualificatasi per "portiere", senza dare atto delle altre attività svolte ai fini della notificazione dell'atto, antecedentemente alla consegna dello stesso al portiere)".

A riguardo, va altresì sottolineato che nel momento in cui tale ordinanza imponeva delle prescrizioni limitative della libertà personale, **essa doveva necessariamente essere notificata a mani proprie dell'interessato, anche presso gli uffici dell'Associazione Movimento per la Giustizia ove notoriamente risulta domiciliato e dove risultava avere la principale occupazione.**

D'altronde costante insegnamento giurisprudenziale afferma che la notifica eseguita a mani proprie dell'imputato è valida dovunque essa avvenga, pure in presenza di

un'elezione di domicilio perché è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (C. 16.4.82, RP 83, 226)

A confermare la necessità di notifica a mani vi è il verbale di notifica del 10.04.2006, della precedente ordinanza di affidamento in prova n 3136/03 (Reg. e nr 3065/05 RS3), emessa il 14.06.2005 dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, dispositiva dell'affidamento in prova al Centro Servizi Sociali per Adulti di Milano (**Doc. 3**).

Alla suddetta ordinanza era infatti allegato il Decreto di prescrizioni per l'affidamento che l'odierno ricorrente era tenuto a rispettare al momento della sottoscrizione presso il C.S.S.A. Prescrizioni alle quali il ricorrente ottemperava, poiché correttamente comunicategli, consegnando altresì il proprio passaporto, come richiestogli, mentre la carta d'identità veniva invalidata ai fini dell'espatrio.

Tale procedura non è stata invece inopinatamente seguita nel caso di specie.

Il provvedimento di affidamento in prova ai servizi sociali emesso in data 15.10.2011 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha seguito binari del tutto anomali e irrituali, ingenerando nell'odierno ricorrente che il procedimento e la relativa esecuzione fossero stati sospesi in attesa della definizione del giudizio per incidente di esecuzione pendente tuttora avanti la Corte di Cassazione.

Pertanto è da intendersi nulla *ab origine* la notifica relativa all'ordinanza concessiva di ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova ex art. 47 O.P. e conseguentemente, per l'effetto, la successiva ordinanza del 15.1.03.

III

NULLITA' DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA 15.01.2013 PER ASSENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA CON CONSEGUENTE NULLITA' DELL'UDIENZA

In terzo luogo si eccepisce che con istanza in data 15.01.13, rimasta inesaminata, l'odierno ricorrente esponeva di aver appreso dal proprio difensore che l'oggetto della trattazione della medesima udienza non era come ritenuto anche dallo stesso difensore, la revoca dell'ordinanza che negava la sospensione del procedimento (sospensione richiesta anche con Ricorso per Cassazione e alla CEDU), bensì con viva meraviglia anche del legale che lo assisteva per l'udienza, la revoca della misura della concessione dell'affidamento in prova al Servizio sociale.

A riguardo, il ricorrente precisava che il suo difensore la settimana precedente l'udienza, data l'assenza di più precise indicazioni nel decreto di fissazione di udienza, aveva richiesto espressamente chiarimenti alla cancelleria del TRS, conferendo con tale Sig. **Centola**, il quale dopo opportune verifiche, lo rassicurava circa l'oggetto dell'udienza, confermandogli che la "**revoca dell'ordinanza**", genericamente indicata, senza altro meglio precisare, non riguardava la misura della concessione dell'affidamento in prova, bensì la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del medesimo TRS n. 2011/1499, avverso la quale erano stati proposti precedenti ricorsi alla CEDU e alla Cassazione. Circostanza che poteva essere facilmente appurata sentendo il funzionario Sig. Centola, il quale aveva anche cercato di accedere alla banca dati del CED, dando atto che non era ancora stata depositata la sentenza di Cassazione del 5.12.12, relativa all'impugnazione della predetta Ordinanza del TRS di Brescia (**pubblicata solo il 15.1.2013**).

Il ricorrente precisava quindi che, al di là del mancato perfezionamento della notifica, pervenuta al solo difensore e alla custode, a seguito di tale incolpevole fraintendimento non aveva partecipato all'udienza, ritenendo che oggetto della stessa fosse appunto - una volta tanto - l'adozione di una misura a lui favorevole, scaturente dalla decisione non nota della Cassazione, anche alla luce dell'assurdità delle inique condanne inflitte, su cui sono in procinto di pronunciarsi anche i giudici della CEDU di Strasburgo, ovvero della circostanza che l'istante non ha mai inteso commettere reati né ideologici né di altra specie, battendosi per la legalità e la tutela dei diritti umani da oltre 25 anni.

Nel merito faceva poi rilevare l'assoluta assenza di valide ragioni per revocare la misura dell'affidamento, in quanto **non era mai stata intenzione** del deducente in alcun modo sottrarsi agli obblighi di presentazione all'ufficio UEPE di Milano, con il quale precisava di avere preso tempestivi contatti in data 12.8.2011 e 10.10.2011, mettendosi a disposizione per un incontro, come risultante dai fax allegati con cui si trasmettevano i Ricorsi per "**incidente di esecuzione**" e revoca dell'ordinanza del TRS, aggiungendo di avere poi ricontattato l'assistente **Tiziana L'Erario**, la quale dichiarava di non essere più titolare del caso e che sarebbe stato in seguito contattato da altra collega, laddove ritenuto necessario all'esito dei richiamati procedimenti pendenti in Cassazione.

Ricorsi che il ricorrente, pur sbagliando, riteneva avessero peraltro effetto sospensivo, convinzione suffragata anche dal fatto che gli Assistenti Sociali, pur avendo i recapiti

telefonici e domiciliari, non si sono più messi in contatto come anticipato nei precedenti contatti epistolari e colloqui telefonici.

Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto altresì conto che il provvedimento di fissazione udienza non specificava di quale ordinanza si trattasse, rendendo perciò intellegibile e/o difficoltosa una tempestiva contezza e approntamento di ogni più idonea difesa, l'istante chiedeva che il TRS adito, dichiarasse la nullità dell'udienza con rinvio ad altra data, onde consentire la partecipazione personale dell'istante e dell'Assistente sociale Tiziana L'Erario a chiarimenti sulle circostanze *infra* riferite.

Senza nulla provvedere a riguardo, il TdS revocava la propria precedente ordinanza, incorrendo nella palese violazione del diritto di difesa, stante la nullità dell'udienza, conseguente la nullità del relativo decreto di fissazione per assenza di idonee indicazioni circa l'oggetto del procedimento.

La violazione del diritto di difesa appare altresì del tutto ingiustificata e immotivata, anche alla luce dell'omesso differimento dell'udienza, onde consentire la partecipazione del ricorrente e l'escussione dell'Assistente Sociale, nonché l'acquisizione della sentenza della Cassazione, emessa in data 5.12.12 ma depositata solo in data 15.1.13.

Omissioni e violazioni che hanno conculcato la possibilità di apprestare idonee difese, esaminare gli atti e sentire personalmente il ricorrente.

IV

ERRONEA APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE IN RELAZIONE ALLA REVOCA DELL'ORDINANZA CONCESSIVA DELLA MISURA DELL'AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI

In punto, va poi denunciata la manifesta ingiustizia del provvedimento di revoca della misura dell'affidamento in prova ai Servizi Sociali, stante che il ricorrente, come emerge da un più sereno esame degli atti e dalla narrativa dei fatti, non ha mai inteso sottrarsi agli obblighi di legge, circostanza che si evince con forza dalla documentazione acclusa. Alla luce del carattere estremamente discrezionale e duttile del procedimento, il TdS, laddove non avesse inteso punire l'odierno ricorrente con l'estrema misura della carcerazione, senza neppure dargli la possibilità di usufruire degli arresti domiciliari, ovvero attendere l'esito dell'incidente di esecuzione, i cui atti sono stati dolosamente occultati per oltre due anni, trasmettendoli solo il 13.2.2013 alla Corte di Cassazione, ben aveva la possibilità di differire l'udienza, nonché di concedergli di presentarsi

presso l'Ufficio UEPE di Milano, onde evitargli quantomeno di finire in carcere, stante che come detto la pena residua supera i **18 mesi** fissati dal cd. decreto "svuota carceri" .

Il Tribunale di Sorveglianza è infatti come noto titolare di un'ampia discrezionalità, ribadita dalla legge Simeone del 27 maggio 1998, n° 165.

Nel caso di specie, il TdS, oltre alla peculiare figura e spessore morale del condannato, per cui si sta muovendo la Società civile, aveva peraltro già raccolto nel precedente provvedimento di affidamento ai Servizi Sociali, ampi concreti e specifici elementi a sostegno della richiesta. La Suprema Corte ha infatti affermato che per la concessione dell'affidamento in prova non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma è, necessario che risultino elementi favorevoli che consentano un giudizio prognostico di esito positivi della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva, nella specie del tutto insussistente alla luce della natura ideologica dei pretesi reati ascritti.

E' dunque importante lasciare un certo margine di manovra soprattutto in materia di misure di sicurezza affinché possano essere ricercate soluzioni adatte al caso specifico.

La scelta del nostro ordinamento è caduta sulla flessibilità nella esecuzione della pena. Se le decisioni della magistratura di sorveglianza fossero vincolate a dati aritmetici di pena espiata o ad altri dati rigidi, verrebbe meno il principio della flessibilità e il fine ultimo della sua stessa attività: che è quello di seguire i percorsi individuali e di dare risposte in relazione agli stessi – e, non già certamente, quello di applicare con rigidità le norme, senza valutare criticamente le situazioni e le peculiari vicende dei condannati. La Corte Costituzionale ha infatti dichiarato illegittime tutte le competenze di organi amministrativi in materia: sentenza 110/1974 per la revoca anticipata di misure di sicurezza; sentenza 204/1974 per la liberazione condizionale; sentenza 274/1990, per il differimento della esecuzione della pena; in tutti questi casi viene dichiarata incostituzionale la competenza del ministro: oggi la competenza è della magistratura di sorveglianza.

Le ragioni sostanziali che si affiancano a quelle di legittimità costituzionale si trovano nelle maggiori garanzie di difesa degli interessati e di oggettività e indipendenza che l'intervento giudiziario assicura. E' vero che anche il magistrato di sorveglianza è "coinvolto" nella gestione delle esecuzioni penali che esamina e decide, ma questo "coinvolgimento" deve essere sempre visto come gestione dei mezzi per il raggiungimento del fine riabilitativo della pena, cioè un coinvolgimento strettamente

necessario alla funzione. Inoltre le caratteristiche di giudiziarietà e di giurisdizionalità della sua attività garantiscono un tasso di oggettività maggiore di quello che può essere proprio degli organismi penitenziari.

Tra il giudizio in sede di cognizione e quello in sede di esecuzione della pena sussiste una differenza significativa, rappresentata dall'oggetto, che è, nella cognizione, un fatto e il rapporto con quel fatto di una persona e in caso affermativo la inflizione di una pena, mentre, nella esecuzione, l'oggetto è la situazione di quella persona, prima e dopo i fatti per i quali è stata condannata, e la evoluzione del suo percorso penitenziario ed esistenziale.

Ne consegue che il TdS di Brescia non poteva applicare meccanicamente e rigidamente le norme in materia, revocando l'ordinanza 11.10.2011, concessiva della misura dell'affidamento, senza concentrarsi coscienziosamente e con obiettività sulla persona del Dott. Palau Giovannetti Pietro e sul suo percorso umano, giudiziario e penitenziario, che non merita di certo di finire in carcere per omissioni, errori e ritardi non certo a lui imputabili.

V

MANCANZA E/O ILLOGICITA' DELLA MOTIVAZIONE IN PUNTO ALLA MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO IN PENDENZA DEI RICORSI IN CASSAZIONE IN MATERIA DI INCIDENTE DI ESECUZIONE E DEI RICORSI ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 CEDU

Come riconosciuto nella precedente Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Brescia, i contestati *“precedenti penali”*, oggetto di ricorsi straordinari ex art. 625 bis c.p.p., nonché di incidente di esecuzione e ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per violazione degli artt. 5, 6 e 34 della Convenzione, *“concernono sostanzialmente situazioni e contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrocinate dal Movimento per la Giustizia Robin Hood sia pure talvolta caratterizzate da un eccesso ideologico”*. Ciò nonostante, il TdS, cadendo in palese contraddizione logico-giuridica con la propria medesima precedente Ordinanza in data 15.04.2008 di **sospensione del procedimento con rinvio a nuovo ruolo** non ha ritenuto, poi, neppure, prendere in esame l'istanza avanzata dal difensore in data 07.10.11, con la quale **alla luce dell'immutata pregressa situazione di fatto e di diritto reiterava l'istanza di sospensione del procedimento.**

A fronte di tale contraddittoria decisione, occorre ricordare che il ricorrente rivolgeva un primo ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza in data 11.10.2011, facendo rilevare che la predetta istanza fosse rimasta dapprima inesaminata e solo a seguito di detta impugnazione e della remissione degli atti da parte della Cassazione, il TdS di Brescia la prendeva in esame, respingendola del tutto incongruamente con l'ordinanza 22.5.12, richiamata nella decisione depositata in data 25.1.2013, oggetto del presente gravame, che si limitava ad affermare in poche righe che: ***“l'istanza formulata dal condannato ai sensi dell'art. 666 co. 7° c,p,p. non sarebbe stata meritevole di accoglimento alla luce delle complesse risultanze documentali agli atti”***. Aggiungendo poi che, invero il TdS, con ordinanza 11.10.11 ***“aveva concesso la misura dell'affidamento, accogliendo la richiesta formalmente formulata dall'interessato, a nulla rilevando le argomentazioni addotte a sostegno della domanda di sospensione, in quanto la sentenza in epigrafe indicata è esecutiva nonostante i ricorsi presentanti in sede europea”***.

A riguardo, occorre denunciare la mancanza e/o illogicità della motivazione sul punto, da ritenersi solo apparente, stante che l'odierno ricorrente ha denunciato l'abnormità delle pene detentive, ammontanti ad oltre 5 anni di carcere, promananti da un illecito disegno persecutorio, ad opera di lobby di pressione, tanto che non gli è stato neppure riconosciuto il vincolo della continuazione né tantomeno la prescrizione, seppure trattasi di fatti risalenti al **1991**, negandogli *dulcis in fundo* la pregiudizialità dell'impugnazione sull'errore di calcolo della pena residua che invero ammonta a **anni 1 mesi 8 e giorni 7**, con conseguente applicazione quanto meno degli arresti domiciliari.

Secondo un consolidato orientamento di legittimità, il ricorso a clausole di stile o a frasi apodittiche, senza un'idonea spiegazione delle ragioni che hanno indotto il giudice a richiamare un precedente atto, conduce certamente alla nullità del provvedimento¹.

In situazioni consimili la Corte di Cassazione afferma che ***“la nullità della sentenza prevista dall'art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel caso in cui essa sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest'ultimo sia **meramente apparente**”***².

Circostanze che avrebbero dovuto indurre il TdS a sospendere l'esecutività della propria ordinanza 11.10.2011, dando atto della pendenza dei Ricorsi alla Corte di Strasburgo, per violazione degli artt. 6 e 34 Cedu, già ritenuti ammissibili e in attesa di pronuncia,

¹ *Ex multis*: Cass. penale n. 22327/12

² Cass. penale n. 9922/09

nonché della pendenza dell'incidente di esecuzione, avanti la Corte di Cassazione, il cui esito è idoneo ad annullare, *in toto*, o, quantomeno, ridurre in maniera sensibile la pena detentiva inflitta, evitandogli con ogni probabilità il carcere.

In tale contesto, pur in pendenza del ricorso in Cassazione avverso l'Ordinanza del TdS in data 11.10.11, veniva invece fissata l'udienza del 15.1.13, senza neppure, come detto, attendere il deposito della sentenza della Corte di Cassazione n. 1810/2013, pubblicata "ad orologeria" lo stesso 15.1.2013, con un meccanismo palesemente persecutorio.

Ciò, senza ovviamente la possibilità di averne alcuna effettiva contezza, anche lo stesso TdS di Brescia, tanto da non risultare acquisita agli atti.

In tale abnorme contesto, dando per scontato che tutti i ricorsi in Cassazione fossero stati rigettati, senza neppure peritarsi di verificare l'esito dell'incidente di esecuzione, cosa che avrebbe portato alla luce l'occultamento di atti affidati alla pubblica custodia, veniva disposta la revoca dell'affidamento in prova ai Servizi sociali.

La pregiudizialità del predetto procedimento di legittimità legittimava a luce meridiana l'immediata sospensione della decisione da parte del TdS, che data la peculiare natura ideologica dei reati attribuiti, avrebbe dovuto anche attendere l'esito delle emanate decisioni della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo che ben possono inficiare le inique condanne inflitte dallo Stato Italiano nei confronti del Dott. Pietro Palau Giovannetti, ritenuto "reo" di avere denunciato i mali e le disfunzioni del nostro sistema giudiziario.

Senza offrire alcuna più congrua motivazione in punto alla mancata sospensione, il TdS, pur dando atto della totale "***assenza di profili di pericolosità sociale***" del condannato, nonché dell'alto **valore sociale** dell'attività svolta dal ricorrente, in qualità di Presidente dell'Associazione Avvocati senza Frontiere, operante nel campo dei diritti dei cittadini, affermava chi si **impon**eva di revocare la propria precedente Ordinanza del 17.10.11, con conseguente emissione dell'ordine di carcerazione, senza rilevare che avverso l'Ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, emessa in data 15.12.10, risulta, tuttora, pendente Ricorso in Cassazione, in relazione all'incidente di esecuzione ex art. 671 c.p.p., a fronte del quale il medesimo TdS di Brescia ebbe già a disporre, come detto, la sospensione del procedimento *de quo* e il rinvio a nuovo a ruolo, dando atto della pregiudizialità del giudizio di legittimità, i cui motivi devono intendersi qui integralmente richiamati e ritrascritti.

In tale contesto appare del tutto ingiustificata la mancata concessione della sospensione dell'esecutività dell'ordinanza 11.10.2011, a nulla rilevando che l'originaria richiesta di affidamento in prova Servizi sociali sia provenuta dal ricorrente, il quale con essa ha inteso ovviamente impedire l'esecuzione immediata dell'ingiusto ordine di carcerazione per reati che non ha commesso, con l'auspicio di poter ottenere a breve la revoca delle inique condanne da parte della Cassazione Corte Europea di Strasburgo.

Ricorsi che, se accolti, comportano la **revisione automatica del processo "non equo"**, revisione le cui modalità attuative costituiscono una problematica ampiamente discussa in dottrina e giurisprudenza, motivo per cui, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia, anche alla luce della stridente contraddittorietà logico-giuridica tra l'alto valore morale delle attività politiche e associative dell'odierno condannato-ricorrente [**che hanno dato origine all'incessante ed iniqua sequela di condanne a svariati anni di carcerazione**], e le stesse pene inflitte, avrebbe di conseguenza potuto e dovuto ravvisare l'opportunità di una sospensione del procedimento per il tempo strettamente necessario alla pronuncia della Corte Europea adita e della Corte di Cassazione sull'errore di calcolo.

Ne consegue che, la Corte adita, dovrà quindi dichiarare la nullità dell'Ordinanza impugnata per violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., avendo il TdS di Brescia reso una motivazione del tutto apparente, circa la mancata sospensione del procedimento.

Da ultimo, si rileva che detta eccepita nullità è riconducibile ad un vizio insanabile di incompletezza rispetto al *thema decidendum*, che attiene al rapporto tra motivazione e oggetto della decisione, in quanto il discorso giustificativo deve essere riferibile all'intero contenuto della decisione ai punti decisivi della controversia così come individuati dalle legge o richiesti dalle parti ³.

Ne deriva la nullità per mancanza totale della motivazione su un punto decisivo della controversia ⁴.

A riguardo, ad esempio, la Suprema Corte ha ritenuto che integri un difetto assoluto di motivazione della sentenza l'omessa pronuncia del Giudice competente sulla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non

³ *Ex multis*: Cantillo, Il sindacato di legittimità sul giudizio di fatto; i vizi di motivazione, p. 1646 e Nappi, Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di Cassazione. p. 183

⁴ Cass. 21.12.1994, CP 1996.

menzione della condanna, quando nell'atto di impugnazione sia stata esplicitamente richiesta dalla parte una verifica in ordine all'applicabilità dei predetti benefici.⁵

Ciò a maggior ragione se si considera l'evoluzione l'orientamento giurisprudenziale in materia e l'immutata situazione di fatto e di diritto rispetto alla stessa decisione adottata in precedenza dal medesimo organo giudicante, in relazione alla succitata pendenza dell'incidente di esecuzione e dei paralleli ricorsi in sede di legittimità e sovranazionale. Come già sopra ricordato, rilevate plurime violazioni delle norme sul giusto processo e, in particolare, degli artt. 5 e 6 della Convenzione sui Diritti dell'Uomo e del Cittadino, l'odierno condannato si è visto, suo malgrado, costretto a ricorrere ripetutamente sia alla Corte di Cassazione sia alla Corte Europea di Strasburgo.

Ricorsi che avrebbero dovuto spingere il T.d.S. a sospendere il procedimento *de quo*, trattandosi di condanne promananti da processi suscettibili di essere giudicati **non equi** dalla Corte Europea, come peraltro implicitamente e onestamente ammesso nella prima ordinanza del T.d.S., ove si afferma, senza mezzi termini, che i (pretesi) "***precedenti penali riguardanti il Palau***" [oggetto di ricorsi straordinari ex art. 625 bis c.p.p., incidente di esecuzione e ricorsi alla Corte Europea], "***concernono sostanzialmente situazioni e contesti legati ad iniziative sociali quali quelle patrocinate dal Movimento per la Giustizia Robin Hood sia pure talvolta caratterizzate da un eccesso ideologico***", con la conseguenza che, non essendo l'eccesso ideologico un reato di rilevanza penale, da un lato, essi dovranno venire **riaperti** e, dall'altro, l'eventuale periodo di detenzione sofferto dal condannato-ricorrente è idoneo a produrre *ictu oculi* un danno di gravissima entità da **ingiusta detenzione** che lo Stato Italiano si troverebbe a dover risarcire⁶.

A riguardo, si deve qui ribadire che le decisioni della Corte di Strasburgo se attestanti una violazione degli artt. 5 e 6 CEDU e/o la non equità del processo, provocano la **cessazione** della capacità della sentenza di costituire titolo legittimo di detenzione.

Eccezioni su cui l'impugnata Ordinanza del TdS ha del tutto omesso pronunciarsi.

La *ratio* di ciò e delle relative conseguenze che tale cessazione è destinata a produrre, anche nel caso in esame, risiede essenzialmente in due passaggi logici e premesse argomentative indispensabili per il prosieguo, così come individuate dalla stessa Corte di legittimità: la prima riguarda la rilevanza delle disposizioni della Convenzione

⁵ Cass. 9.12.2009, in Ced, Rv. 245493

⁶ Cass. n. 2800/07

Europea nell'ordinamento interno e la seconda concerne il valore delle decisioni della Corte Europea che quelle disposizioni applicano⁷.

In punto, si deve considerare ormai acquisito il principio della **immediata precettività** delle norme della Cedu, firmata a Roma il 4.11.1950 e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848: una recente sentenza della Corte di Cassazione ha ricordato le posizioni assunte dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalle decisioni più risalenti sia a livello nazionale che comunitario⁸.

La particolare collocazione della normativa della Convenzione è stata individuata dal Giudice delle leggi allorquando ha rilevato che "*si tratta di norme derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica e, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria*"⁹ e ha recentemente ricordato la "forza giuridica" da riconoscere alle norme internazionali relative ai diritti fondamentali della persona¹⁰, osservando che i diritti umani, garantiti anche da convenzioni universali o regionali sottoscritte dall'Italia, trovano espressione, e non meno intensa garanzia, nella Costituzione¹¹: non solo per il valore da attribuire al generale riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo fatto dall'art. 2 Cost., sempre più avvertiti dalla coscienza contemporanea come coesenziali alla dignità della persona¹², ma anche perché, al di là della coincidenza nei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nella interpretazione¹³.

Tali principi sono stati recepiti nella giurisprudenza della Corte di Cassazione in cui è stato affermato che "*la L. 4 agosto 1955, n. 648, provvedendo a ratificare e rendere esecutiva la Convenzione, ha introdotto nell'ordinamento interno i diritti fondamentali,*

⁷ Ibidem

⁸ Cass., Sez. 1^a, 12 luglio 2006, n. 32678, ric. Somogyi Cass., Sez. 1^a, 17.12.1981, Iaglietti, rv. 154632; Sez. Un., 23 novembre 1988, Polo Castro, rv.181288, Cass.35616/05 che richiama una sentenza pronunciata dalla Corte Europea dei diritti umani in data 3 marzo 2005 nel procedimento contro la Repubblica Bulgara, instaurato da Emil Georgiev Stoichkov, che ha affrontato il problema se una volta riconosciuto che il procedimento penale si era svolto in violazione dei principi contenuti nell'art. 6 della Convenzione, la privazione della libertà conseguente doveva considerarsi o meno giustificata ai sensi dell'art. 5 della stessa convenzione. La conclusione a cui è giunta la Corte in quella sede (paragrafi da 51 a 57) è stata di ritenere giustificata ai sensi dell'art. 5 della convenzione la detenzione in conseguenza del giudicato, ma ingiustificata la stessa detenzione dal momento in cui, dopo aver ottenuto una condanna dello Stato ai sensi dell'art. 6 e dopo aver attivato una procedura di riapertura del processo.

⁹ Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10

¹⁰ Corte Cost., 23 novembre 2006, n. 393

¹¹ cfr. sentenza n. 399 del 1998

¹² cfr. sentenza n. 167 del 1999

¹³ Corte cost., 22 ottobre 1999, n. 388

aventi natura di diritti soggettivi pubblici, previsti dal titolo primo della Convenzione e in gran parte coincidenti con quelli già indicati nell'art. 2 Cost., rispetto al quale il dettato della Convenzione assume una portata confermativa ed esemplificativa": con la precisazione che la giurisprudenza di legittimità **"ha espressamente riconosciuto la natura sovraordinata alle norme della Convenzione sancendo l'obbligo per il giudice di disapplicare la norma interna in contrasto con la norma pattizia dotata di immediata precettività nel caso concreto"**¹⁴.

Ed ancora, il Supremo Collegio ha affermato che "le norme della Convenzione Europea di Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ratificata con l. 4.8.1955, n. 848, sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono, dunque, vigenti nell'ordinamento italiano e, in quanto derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica, sono, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (C. cost., 19 gennaio 1993, n. 10): le disposizioni della Convenzione, devono essere, pertanto, applicate dal giudice italiano (C., Sez. Un., 23, novembre 1988, Polo, rv., 181288; Sez. 1[^], 12 maggio 1993, Medrano, rv. 195661). A riguardo, occorre, altresì, sottolineare che l'art. 19 della Convenzione prevede l'istituzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo *"per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli"*, con competenza estesa *"a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della predetta normativa"* (art. 32): l'art. 46, recante la rubrica *"forza vincolante ed esecuzione delle sentenze"*, stabilisce, poi, che *"le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversie nelle quali sono Parti"* e che *"la sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione"*.¹⁵

La forza vincolante delle sentenze della Corte Europea e l'effettività della loro esecuzione sono state accresciute a seguito della modifica del citato art. 46 conseguente

¹⁴ Cass., **Sez. Un. Civ.**, 23 dicembre 2005, n. 28507, tra le altre Cass. 35616/05 "le norme della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con l. 4.8.1955, n. 848, sono state introdotte nell'ordinamento italiano con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, sono, dunque, vigenti nell'ordinamento italiano e, in quanto derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica, sono, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (C. Cost., 19 gennaio 1993, n. 10): le disposizioni della Convenzione, devono essere, pertanto, applicate dal giudice italiano" e conf. **Cass., Sez. Un., 23, novembre 1988, Polo, rv., 181288; Sez. 1[^], 12 maggio 1993, Medrano, rv. 195661.**

¹⁵ Cass. n. 2800/07

all'approvazione del Protocollo n. 14 del 13 maggio 2004, ratificato con L. 15 dicembre 2005, n. 280.

In questa stessa prospettiva deve essere interpretata la normativa recentemente introdotta dalla L. 9 gennaio 2006, n. 12, recante "*disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo*", che ha inserito nel comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 5 - riguardante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri - la lettera a-bis, in virtù della quale il Presidente del Consiglio "promuove gli adempimenti di competenza governativa conseguenti alle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano; comunica tempestivamente alle Camere le medesime pronunce ai fini dell'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti e presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle suddette pronunce".

L'indirizzo dell'ordinamento italiano di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi alle stesse è stato confermato dal D.P.R. 28 novembre 2005, n. 289, che, ad integrazione del testo unico sul casellario giudiziale, ha inserito nel D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 19, i commi 2-bis e 2-ter, prevedendo l'iscrizione dello "*estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono*".¹⁶

Tanto premesso, occorre accertare quali siano gli effetti delle sentenze della Corte che dichiarano l'intervenuta violazione delle disposizioni della Convenzione, rilevando che esse sono direttamente produttive di diritti ed obblighi nei confronti delle parti, vale a dire sia rispetto allo Stato, che è tenuto a conformarsi al *dictum* della stessa Corte e ad eliminare tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli della verificata violazione, sia rispetto al cittadino, al quale non può negarsi il diritto alla riparazione, nella forma pecuniaria ovvero nella forma specifica della "*restitutio in integrum*" mediante la rinnovazione del giudizio diretta a ristabilire il diritto del richiedente ad un "*proces equitable*".

¹⁶ Ibidem

Identificata la portata della decisione adottata dalla Corte europea, organo istituzionalmente deputato all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni della Convenzione, si ritiene di dovere **ribadire il principio per cui il giudice italiano è tenuto a conformarsi alle sentenze pronunciate dalla stessa Corte e, per conseguenza, deve riconoscere il diritto al nuovo processo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura del procedimento penale, l'intangibilità del giudicato**¹⁷.

Muovendo da tale presupposto¹⁸ non può non ritenersi che l'indagine affidata dapprima al G.E., eppoi, al T.d.S., debba tener conto della **possibilità di immediata applicazione della decisione della Corte di Strasburgo e degli effetti ostativi o impeditivi, a norma dell'art. 5 p. 2 lett. a)** della Convenzione, all'esecuzione di una sentenza di condanna emessa a conclusione di un processo giudicato "non equo" [e/o in attesa di giudizio che appare *prima facie* tale], **rendendola inesequibile pure in assenza nell'ordinamento nazionale di una specifica norma che consenta di paralizzare l'esecuzione e dare ingresso a un nuovo processo.**

E' indubbio che nel sistema risultante dalla normativa della Convenzione esiste una stretta ed essenziale correlazione tra l'art. 6 e l'art. 5 p. 2 lett. a), **essendo che evidenti ragioni di coerenza interna dell'ordinamento impediscono di considerare legittima e regolare una detenzione fondata su una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio nel quale siano state poste in essere violazioni delle regole del giusto processo accertate dalla Corte europea, sì da rendere non "equitable" non soltanto la procedura seguita, ma anche la pronuncia di condanna.**

La conclusione di tale percorso argomentativo non è altro che il corollario del dovere del G.E. prima e del T.d.S. poi di sospendere il procedimento, stante il riconoscimento del diritto alla rinnovazione del processo derivato dalla sentenza della Corte, in caso di accoglimento, dalla quale, correlativamente, discende per lo Stato e per i suoi organi (compresi quelli investiti del potere giurisdizionale) **"l'obbligo positivo"** di ripristinare una procedura rispondente alla legalità sancita dalla Convenzione allo specifico fine di eliminare le conseguenze pregiudizievoli verificatesi in dipendenza della violazione accertata e/o in fase di accertamento.

¹⁷ Cass., Sez. 1[^], 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi.

¹⁸ Cfr. Cass., Sez. 1, 22 settembre 2005, Cat Berro, rv. 232115

E se è innegabile che gli effetti delle decisioni della Corte Europea hanno una incidenza non limitata alla sfera sovranazionale ma sono costitutive di diritti e di obblighi operanti anche all'interno dell'ordinamento nazionale, è consequenziale riconoscere che il diritto alla rinnovazione del giudizio, sorto per effetto di una sentenza della Corte Europea, è concettualmente incompatibile con la persistente efficacia del giudicato, che resta, dunque, **neutralizzato** sino a quando non si forma un'altra decisione irrevocabile a conclusione del nuovo processo¹⁹.

L'inscindibile nesso tra l'obbligo di rinnovazione del processo e l'ineseguibilità della condanna è stato lucidamente posto in evidenza nella requisitoria del Procuratore Generale presso la corte di Cassazione in un caso analogo, il quale ha rilevato che a seguito della dichiarazione della violazione dell'art. 6 della Convenzione *"il titolo di condanna in effetti non è ancora divenuto definitivo, stante la necessità della rinnovazione del giudizio, con la conseguenza che l'esecuzione della pena residua ancora da scontare in regime di detenzione domiciliare non poteva essere proseguita, ma doveva farsi cessare"*: con la precisazione che *"l'art. 5 par. 4 della Convenzione riconosce il diritto a chi ha riportato condanna in un procedimento giudiziario ritenuto non equo dalla Corte di giustizia europea di presentare ricorso al giudice nazionale affinché accerti la legalità della detenzione e, se riconosciuta illegittima, ne ordini la liberazione. Tale rimedio esiste nel nostro ordinamento e si identifica nella richiesta di incidente, che da impulso alla procedura ex art. 670 c.p.p., nell'ambito della quale deve poter trovare piena tutela il diritto sancito dall'art. 5, par. 2, lett. a) della citata Convenzione"* (Cass. n. 2800/07).

In tale sentenza, peraltro, si dà atto del fatto che in Parlamento, nella 14^a Legislatura, sono stati, addirittura, presentati disegni di legge diretti ad inserire nel codice di procedura penale l'art. 630-bis contenente la previsione di un **nuovo caso di revisione** quando una sentenza della Corte europea abbia accertato che nel corso del giudizio sono state violate le disposizioni di cui all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, osservato che *"Il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*

¹⁹ Cass. n. 2800/07

abbia accertato che la condanna è stata pronunciata per effetto della violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea e abbia riconosciuto il diritto del condannato alla rinnovazione del giudizio, anche se il legislatore abbia ommesso di introdurre nell'ordinamento il mezzo idoneo ad instaurare il nuovo processo".

A riguardo, occorre sottolineare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha focalizzato l'attenzione proprio su tale lacuna legislativa che, unitamente a quanto sopra detto, **rende ancor più opportuno prevenire una ingiusta detenzione attraverso la sospensione del procedimento piuttosto che comminarla nella difficoltà, poi, di azionare legittimi strumenti riparatori non presenti nel nostro ordinamento.**

In punto è chiara la Corte di Cassazione laddove afferma che dopo aver riaffermato “che l'art. 46 CEDU, intitolato "Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze", stabilisce una precisa e inequivoca "obbligazione giuridica" per gli Stati contraenti, di conformarsi - sotto il controllo del Comitato dei Ministri - alle sentenze definitive della Corte pronunciate nelle controversie in cui sono parti”, e che “l'indirizzo del nostro ordinamento di recepire le decisioni della Corte di Strasburgo e di uniformarsi ad esse può dirsi stabilmente confermato dal legislatore, attraverso a) il D.P.R. n. 289 del 2005, che, ad integrazione del T.U. sul casellario giudiziale, ha inserito il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 19, commi 2 bis e 2 ter, prevedendo l'iscrizione dell'"estratto delle decisioni adottate dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari e amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti..."; b) la L. n. 12 del 2006, recante "Disposizioni in materia di esecuzione delle pronunce della Corte Europea dei diritti dell'uomo", nonché che “questo obbligo di dare esecuzione alla sentenza 11.9.2009, è da considerare di risultato, nel senso che è riservata agli Stati la scelta dei mezzi per adeguarsi ai principi in essa formulati, come ha ribadito il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con la raccomandazione R (2000) 2, secondo cui "spetta alle competenti autorità dello Stato condannato decidere quali misure siano più appropriate per assicurare una *restituito in integrum*, tenendo conto dei mezzi disponibili nell'ordinamento interno", giustamente conclude sollevando un quesito: ***“Rilevato che non è previsto nella legislazione una procedura e un provvedimento ad hoc, sorge l'interrogativo di come addivenire alla sostituzione della pena”***.

Come detto, quindi, sebbene non vi siano ancora norme di legge *ad hoc* che disciplinino la sospensione del procedimento di esecuzione della condanna sia in pendenza di ricorso alla Corte Europea sia dopo la decisione di condanna dello Stato Italiano per violazione dell'art. 6 CEDU, ragioni di convenienza e di opportunità fanno ritenere opportuno che, come già in precedenza statuito dal medesimo T.d.S. di Brescia, il procedimento *de quo* dovesse venire sospeso in attesa delle decisioni della Corte Europea e della Cassazione, onde evitare un complesso *iter* giuridico riparatorio e un'ingiusta detenzione all'odierno condannato-ricorrente, le cui condanne appaiono con tutta evidenza di natura macroscopicamente abnorme e di carattere manifestamente persecutorio.

Risulta, infatti, del tutto impensabile e illegittimo, nonché contrario a qualsiasi principio di buona fede e civiltà giuridica, mettere in carcere per oltre 2 anni un esponente della Società civile, nascondendosi dietro a sterili enunciazioni e forme di rito, prive di pregio giuridico, come quella di cui alla richiamata sentenza n. 1810, depositata il 15.01.2013, emessa dalla 1° sezione penale della Corte di Cassazione, che dichiara “*more solito*” inammissibile qualsiasi ricorso presentato dall'odierna parte ricorrente avverso misure limitative e/o privative della sua libertà, conculcando il diritto di critica delle decisioni della magistratura italiana e la libertà di espressione del pensiero.

VI

VIOLAZIONE ART. 606 LETT. B) C.P.P. E ARTT. 5, 6 CEDU - PREGIUDIZIALITÀ DELL'INCIDENTE DI ESECUZIONE E DELL'ESITO DELLE IMPUGNAZIONI DELLE CONDANNE INFLITTE – MANIFESTA CARENZA E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

In punto, va denunciato ed eccepito che la motivazione resa nell'impugnata ordinanza, risulta essere del tutto carente ed illogica, oltre che per le ragioni citate nei motivi che precedono, anche in considerazione della violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. e degli artt. 5, 6 CEDU, tenuto conto che è lo stesso T.d.S. di Brescia a riconoscere, quantomeno implicitamente, la manifesta iniquità delle condanne inflitte, poste alla base del procedimento *de quo*, dando atto che il condannato ed odierno ricorrente non solo non è un soggetto “*socialmente pericoloso*”, ma che lo stesso, tutto al più, se colpa gli si vuol addebitare, è *reo* solo di “*eccesso ideologico*” **nella difesa dei soggetti più deboli**, ed infatti, è lo stesso T.d.S. a disporre, in linea logica con quanto testé affermato, che il condannato nel periodo di pena residua da scontare debba **impegnarsi proprio nella**

sua attività a difesa della legalità e delle fasce deboli della popolazione, attività che, del tutto incongruamente, ha condotto lo Stato Italiano ad infliggergli l'ingiusta detenzione qui denunciata, consentendogli ciò nonostante di continuare a svolgere il ruolo attivo di Presidente dell'Associazione Avvocati senza Frontiere: in tal modo riconoscendo, in maniera esplicita, anche la validità giuridico-sociale dell'Ente *no profit* del condannato-ricorrente.

Nonostante tali apprezzabili considerazioni del T.d.S. di Brescia, che non giungono, comunque, alla logica conclusione di affermare la pregiudizialità dell'esito dei più volte citati ricorsi, va in ogni caso qui denunciato che gli eventuali meri "*eccessi ideologici*" nello svolgimento della lodevole attività di "*human rights defender*", non costituiscono di certo reati penalmente perseguibili, tanto più mediante una pesante condanna ad oltre 5 anni di reclusione, di cui parte già scontati in carcere e parte in regime di affidamento, rivelando tale accanimento persecutorio una prassi in uso nelle dittature o nei Paesi privi di diritti certi, dove la magistratura molto spesso è asservita al governo di turno.

A riguardo, va rilevato che nella richiamata istanza di sospensione del procedimento, l'odierno ricorrente aveva denunciato di essere stato assoggettato ad una vera e propria persecuzione politico-giudiziaria e alla costruzione di *falsi dossier* da parte della Digos, senza che tali doglianze ed istanze abbiano trovato ingresso nella impugnata decisione.

Le incessanti attività persecutorie di settori della magistratura italiana e della Questura di Milano lo stanno infatti accompagnando da oltre 42 anni, costringendolo a difendersi praticamente per tutto l'arco della sua vita, tanto da risultare iscritti a suo carico oltre 750 procedimenti, di cui avanti alla sola Cassazione ben 116 con il presente.

Persecuzione giudiziaria che ha privato in radice l'odierno ricorrente sia della necessaria serenità nell'ambito delle proprie attività professionali e in campo affettivo-relazionale sia della stessa libertà personale, con limitazione dal 2005, della possibilità di espatrio, nonchè della libertà di espressione del pensiero, poiché assoggettato a continui fermi illegali e irruzioni nella sede della Onlus, senza mandato, da parte della DIGOS, come in occasione del processo Mills, nei confronti dell'ex Presidente del Consiglio.

Illecite privazioni della libertà personale vanamente denunciate alle competenti A.G. che, come nel caso qui in esame del T.d.S. di Brescia, sono rimaste del tutto inerti, applicando la legge "*a senso unico*", nei soli confronti di chi denuncia la corruzione e i mali della giustizia italiana.

L'odierno ricorrente tra poche ore verrà così tradotto nel carcere più vicino come disposto dal P.G. di Brescia, Zorzi, per meri pretesi *“eccessi ideologici”*, compiuti nell'ambito di un'attività il cui valore sociale è stato apprezzato dal TdS di Brescia, senza tuttavia trarne le debite conseguenze, laddove l'ordinanza impugnata omette di sospendere il procedimento e definisce le pene da scontare a carico del condannato, senza attendere l'esito dell'incidente di esecuzione né rilevare le plurime denunciate violazioni di legge sostanziale e procedurale, anche in relazione agli artt. 5 e 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Anche sotto tale ulteriore profilo l'impugnata ordinanza dovrà venire cassata con ogni conseguenza di legge.

VII

PREGIUDIZIALITA' DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA PENA RESIDUA DA SCONTARE, OVVERO ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI O.P. - VIOLAZIONE ARTT. 25 CO. 3° E 27 CO. 2° COST.

Da ultimo, va altresì denunciato che, sebbene il provvedimento di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato è di competenza esclusiva del giudice dell'esecuzione, correttamente individuato, il T.d.S. di Brescia avrebbe dovuto rilevare, anche solo incidentalmente, sotto il profilo della pregiudizialità, che la Corte di Appello bresciana aveva ommesso di esaminare compiutamente l'istanza di cui all'art. 671 c.p.p., quantomeno sotto il profilo della pena residua da scontare, incorrendo di conseguenza in una motivazione solo apparente ed illogica, anche per quanto attiene l'omessa rilievo della mancata tempestiva trasmissione alla Cassazione del Ricorso ex art. 606 e 666 c.p.p. in data 18.01.2011, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto. **(Doc. 2)**.

A riguardo dell'omessa applicazione del vincolo della continuazione, da ricollegarsi all'errore di calcolo, di cui al parallelo ricorso, tuttora *sub judice*, si evidenzia che:

- 1) **Si tratta di reati della medesima fattispecie**: vi sono due condanne in relazione all'art. 368 c.p. nonché altre condanne ritenute commesse per reati appartenenti al medesimo gruppo giuridico art. 340 (interruzione di servizio pubblico), art. 342 c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale), art. 343 c.p. (oltraggio a magistrato in udienza);

- 2) **Si tratta di reati ritenuti commessi in un medesimo contesto spaziale** (Tribunale di Milano), temporale (gli anni del c.d. movimento di mani pulite);
- 3) **Si tratta poi tutti di reati ritenuti commessi nell'ambito delle medesime attività associative e umanitarie** svolte dal ricorrente, come ammesso dal T.d.S., quale presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood e di Avvocati senza Frontiere, Enti dei quali Pietro Palau Giovannetti è fondatore e presidente;
- 4) **Anche l'episodio della pretesa “resistenza a pubblico ufficiale”**, falsamente attribuito al ricorrente e occorso avanti al Tribunale di Milano in data 1.10.1999, si inserisce nell'attività di denuncia del Movimento per la Giustizia Robin Hood in relazione allo spoglio della sede dell'associazione di Via Dogana 2, Milano.

In particolare, il T.d.S., che pur è entrata nel merito, avrebbe potuto facilmente rilevare, in via incidentale, come la Corte d'Appello di Brescia abbia immotivatamente omesso di configurare il vincolo della continuazione, quantomeno per i due delitti di calunnia ascritti al ricorrente che, singolarmente, occorre qui ricordare ai fini della sussistenza del *fumus persecutionis*, quella relativa alla condanna ad un anno e quattro mesi è stata pronunciata dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Tali ripetute persecutorie condanne scaturiscono infatti da mere denunce mai esaminate nel merito, presentate dal ricorrente a partire dalla fine degli anni '80, anche in relazione al sistematico boicottaggio delle sue attività imprenditoriali e allo scempio edilizio dello stabile di Via Zenale 9, in Milano, illeciti resi possibili da comportamenti collusivi posti in essere dai magistrati che si sono avvicendati nella trattazione delle medesime cause, favorendo palazzinari e controparti processuali, tra cui due presidenti dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Sul punto, corre rilevare che affinché l'istanza ex art. 671 c.p.p. possa essere accolta è necessario che vi siano una pluralità di provvedimenti di condanna emessi in distinti procedimenti nei confronti della medesima persona e che in sede di cognizione non sia stata esclusa l'applicabilità normale della disciplina della continuazione, esattamente come nel caso di specie.

Stante l'inciso di cui all'art. 671 c. 1 c.p.p., inoltre, costante giurisprudenza afferma che il Giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione anche in caso di omesso esame della richiesta esplicitamente avanzata in sede di cognizione.

“Ancorché il giudice del dibattimento abbia respinto la richiesta di disporre la riunione tra più procedimenti, ritenendo non configurabile il prospettato vincolo della continuazione tra i reati che ne formano oggetto, la sentenza di merito non può validamente essere impugnata con ricorso per cassazione sotto il profilo del mancato riconoscimento del suddetto vincolo, atteso che, da un lato, i provvedimenti che dispongono o negano la riunione di procedimenti, siccome meramente ordinatori, sono sottratti ad ogni forma di impugnazione, dall'altro la invocata continuazione può comunque sempre essere chiesta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p., non ostandovi - per il suo carattere incidentale - la suddetta pronuncia del giudice di cognizione, che, proprio per non aver disposto la riunione, non ha potuto giudicare "ex professo" della sussistenza o meno della unicità del disegno criminoso, ma si è limitato ad una mera delibazione.” (Cass. n. 676/03) .

In sostanza, quindi, *“omissione della decisione (...) non equivale ad esclusione dell'esistenza del medesimo disegno criminoso; inoltre, poiché il silenzio è di per se equivoco, soltanto ad una statuizione espressa può essere ricollegata la preclusione ad ulteriori nuove valutazioni della vicenda” .*

La Suprema Corte, ha inoltre, addirittura specificato che quando l'applicazione del reato continuato viene esclusa in sede di cognizione per motivi meramente procedurali, ben si può e deve rivolgersi proprio al Giudice dell'esecuzione ex art. 671 c.p.p. .

Dall'esame dell'ordinanza della Corte di Appello di Brescia, si evince un elemento di assoluta abnormità della decisione adottata, che il Tribunale di Sorveglianza avrebbe dovuto rilevare, quantomeno, in via incidentale, sotto il profilo della quantificazione della pena residua da scontare. A leggerla attentamente, infatti, detta ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, si configura come una ulteriore, del tutto impropria sentenza di condanna per fatti che sono già stati giudicati e che al più potevano essere oggetto di rivalutazione solo in un giudizio di revisione e non già in sede di esecuzione, giudizio che per sua natura ha carattere meramente tecnico e non di merito.

A riguardo, colpisce il tono irrisorio nei confronti del ricorrente e il giudizio dato dalla Corte della personalità dello stesso (definito *“soggetto insofferente a tutte le regole”*), onde giungere ad escludere la continuazione, giudizio quest'ultimo del tutto fuori luogo sia nel contenuto sia con riferimento alla materia del contendere che va ribadito è *sic et simpliciter* l'applicazione del reato continuato.

In altri termini la Corte d'Appello bresciana ha effettuato questo incongruo percorso argomentativo: non può applicarsi il vincolo della continuazione in quanto il Dott. Palau è un soggetto anarchico, insopportabile ad ogni regola di convivenza civile, che agirebbe (sic!) con “*dolo d'impeto*”, ogni qualvolta (quindi senza predeterminazione criminosa) si imbatte in decisioni giudiziarie a sé sfavorevoli.

Ragionamento sconfessato dallo stesso locale T.d.S. che ha riconosciuto addebitabile all'odierno ricorrente solo un mero “*eccesso ideologico*” in attività meritevole di tutela, al punto che nelle **modalità di espiazione della pena** è stata disposta la **continuazione** della propria attività di Presidente della Onlus Movimento per la Giustizia Robin Hood e di Avvocati senza Frontiere, nonostante nell'ambito della quale il ricorrente si assume avrebbe “*ecceduto*” **ideologicamente** nello svolgere la difesa dei propri associati.

La qualifica dell'odierno ricorrente come soggetto colpevole dei reati per i quali è stato condannato in quanto persona insopportabile ad ogni regola appare pericolosamente vicina alla ben nota teoria elaborata negli **anni '30** del secolo scorso in Germania dal Mezger e dal Welzel della Täderschuld tradotta in Italia come “*colpa d'autore*”.

Tale colpa secondo questa tesi, utilizzata nella Germania nazista per colpire gli oppositori e in genere le minoranze, differisce da quella comune e tradizionale perché non ha per oggetto il singolo fatto che è stato commesso, ma le caratteristiche psichiche del reo, il suo stato soggettivo. Essa determina un rimprovero all'individuo per la sua inclinazione al “delitto”, per la sua “antisocialità”, in quanto sarebbe stato in suo potere formarsi una personalità psichica diversa.

È evidente come tali tesi così come appaiono dalla lettura dell'ordinanza, siano del tutto contrastanti con i principi democratici affermati nella Carta Costituzionale, e sono state negate con forza dal tenore dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza, senza però che ne siano poi state tratte le debite conseguenze sotto il profilo dell'applicabilità della disciplina del reato continuato, anzi, dando ordine di immediata esecuzione alle inique pene detentive inflitte in violazione degli artt. 25 c. 3 e 27 c. 2 Cost., ovvero, privando della libertà il ricorrente, sebbene non vi sia ancora una sentenza definitiva sull'incidente di esecuzione né una precisa quantificazione della pena residua.

In punto, va rilevato, che ai sensi dell'art. 69 O.P., il magistrato di sorveglianza esercita, altresì, la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati

sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti, nonché sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali.

Il medesimo R.D. n. 773/31, specifica, inoltre, che il tribunale di sorveglianza è competente per l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare, la detenzione domiciliare speciale, la semilibertà, la liberazione condizionale, la revoca o cessazione dei suddetti benefici, nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata, il rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive ai sensi degli articoli 146 e 147, numeri 2) e 3), del codice penale, nonché per ogni altro provvedimento ad esso attribuito dalla legge (**art. 70**).

Ne deriva, pertanto, che, al fine di espletare correttamente la propria funzione, il T.d.S. di Brescia avrebbe dovuto indicare anche la durata della pena residua da scontare e non demandarla ad organi di esecuzione esterni, ciò sia perché condannando l'odierno ricorrente prima all'affidamento ai servizi sociali e poi al carcere, comunque il predetto Tribunale ha compiuto una quantificazione del tempo residuo da scontare e perché, nel caso di specie, l'intervento di un organo terzo rispetto a quello dell'esecuzione, con precipue finalità garantiste, sarebbe stato quanto mai opportuno anche in relazione alla possibilità o meno di applicare la disciplina del reato continuato, più favorevole al reo, sussistendone i requisiti di legge, o comunque l'esatto computo dell'errore di calcolo, invece inopinatamente negati dal Giudice dell'Esecuzione.

P.Q.M.

Si confida pertanto che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, **previa preliminare sospensione** dell'esecuzione dell'impugnata Ordinanza del TdS di Brescia e del conseguente ordine di carcerazione, a cura dello stesso giudice, ex art. 666 co. 7° c.p.p., voglia accogliere, senza rinvio, la richiesta di annullamento dell'ordinanza del TdS di Brescia n. 104/2013 (N. SIUS 2012/2315 – TDS BRESCIA, N. SIEP 2007/213 – PGCAP BRESCIA), depositata in data 25.01.2013, notificata il 04.02.2013 al solo difensore e, conseguentemente disporre la sospensione del procedimento, onde consentire il deposito delle decisioni della Corte di Cassazione sull'incidente di esecuzione e sui Ricorsi pendenti avanti la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, dando atto del carattere abnorme delle condanne inflitte e del grave pregiudizio alle libertà personali e associative del ricorrente, esponente della Società civile, di elevati morali,

quale fondatore del Movimento per la Giustizia Robin Hood e Presidente di Avvocati senza Frontiere;

In ogni caso rimettere gli atti al P.G. presso la Corte di Cassazione, al fine di determinare la competenza ex art. 11 c.p.p., in relazione alle plurime *notitiae criminis* a carico delle procure via via adite di Milano, Brescia, Trento, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Roma, Perugia, etc., rilevabili, anche d'ufficio, dall'anomalo epilogo dei procedimenti posti a base delle inique pene detentive inflitte, senza neppure applicare la prescrizione e il vincolo della continuazione, omettendo dolosamente di trasmettere gli atti del relativo ricorso 18.1.2011 alla Cassazione, avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Brescia, in funzione di giudice dell'esecuzione, n. 134/10, emessa in data 15.12.10, ipotizzando a carico degli organi giudicanti i reati di "*abuso continuato e interesse privato in atto d'ufficio, falso ideologico e associazione per delinquere finalizzata a sovvertire la legalità e turbare il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria*", arrecando un *vulnus* all'Ordinamento dello Stato che mina la stessa credibilità della magistratura.

Con riserva di altro dedurre e produrre.

Si allega la documentazione di cui alla narrativa che precede come da elenco:

- 1) Manuale "*Speak Truth To Power: Coraggio Senza Confini*" Edizione 2011-2012;
- 2) Fax 13.2.2013 della Corte d'Appello di Brescia, a firma del Funzionario Giudiziario Bruna Brighenti;
- 3) Verbale di notifica Ordinanza precedente affidamento in prova del 10.4.2006.

Con osservanza.

Milano, 16 febbraio 2013

Avv. Umberto Fantini

NOMINA DI DIFENSORE

Il sottoscritto Pietro Palau Giovannetti, nato a Milano, il 19.11.1952, ivi residente alla Via G.B. Vico 1, in relazione al ricorso ex art. 606 e 666 c. 6 c.p.p. che precede, dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia, revocando ogni altra nomina, anche d'ufficio, l'Avv. Umberto Fantini del Foro di Milano, iscritto all'Albo speciale dei difensori patrocinatori presso la Suprema Corte di Cassazione, eleggendo domicilio presso il suo studio in C.so di P.ta Romana 54, 20122 Milano.

Milano, 16 febbraio 2013

Pietro Palau Giovannetti

.....

E' autentica:

Avv. Umberto Fantini